

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

XXX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° OTTOBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

<b>INDICE</b>	<b>PAG.</b>	<b>PAG.</b>
<b>Congedi:</b>	PAG.	
PRESIDENTE . . . . .	291	
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	292	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):</b>		
Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. (1082) . . . . .	292	zione radiofonica, delimitato a nord dalla strada di argine al fiume Osellino, ad est dai mappali n. 6 e 26, a sud e ad ovest dal terreno demaniale denominato Barena del Passo (1541) . . . . . 294
PRESIDENTE . . . . .	292, 294	PRESIDENTE . . . . . 294, 295
MALFATTI FRANCESCO . . . . .	292	SILVESTRI, <i>Relatore</i> . . . . . 294
VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	293	GASPERI, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> . . . . . 294
<b>Disegno di legge (Rinvio):</b>		Importazione in esenzione da prelievo di grano e reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati (1644) . . . . . 295
Autorizzazione a portare il ricavato dalla vendita di taluni immobili in uso all'Esercito in aumento agli stanziamenti dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. (1429) . . . . .	294	PRESIDENTE . . . . . 295, 296, 298, 300
PRESIDENTE . . . . .	294	PATRINI, <i>Relatore</i> . . . . . 295
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		ANGELINO PAOLO. . . . . 296
Approvazione dell'atto stipulato presso la Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Venezia in data 16 giugno 1962, n. 2057 di repertorio, riguardante la vendita alla R. A. I. — Radio Televisione Italiana, per il prezzo di lire 26.000.000, del compendio immobiliare dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni sito in Campalto (Venezia) già adibita a sta-		ZUGNO . . . . . 296
		MINIO . . . . . 297, 298, 299
		MUSSA IVALDI. . . . . 297
		SOLIANO . . . . . 297
		VALSECCHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . . 298, 299, 300
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . . 301
		<b>La seduta comincia alle 16.</b>
		SOLIANO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(È approvato).
		<b>Congedi.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Buzzetti.

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1964

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico agli onorevoli colleghi che la nostra Commissione il 25 settembre ha approvato in sede legislativa il disegno di legge: « Norme integrative della legge 27 settembre 1963, n. 1315 per il miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale ed estensione della legge stessa ai titolari del sussidio di quiescenza di cui all'articolo 22 della legge 18 ottobre 1952, n. 1407 » (1469).

Ai sensi dell'articolo 133 del regolamento si sarebbe dovuto procedere all'abbinamento del predetto disegno di legge con la proposta di legge di iniziativa del deputato Covelli: « Interpretazione autentica della legge 27 settembre 1963, n. 1315, relativa al miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale » (816), vertente su identica materia, anche se le norme in essa contenute sono più limitative rispetto a quelle del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la proposta di legge di iniziativa del deputato Covelli deve considerarsi assorbita con la conseguenza che sarà cancellata dall'ordine del giorno.

*(Così rimane stabilito).*

**Seguito della discussione del disegno di legge:  
Trattamento economico dei dipendenti delle  
imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione  
autonoma dei Monopoli di Stato.  
(1082).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

Ricordo ai colleghi che la discussione generale su questo disegno di legge era già stata iniziata in una precedente seduta della nostra Commissione.

MALFATTI FRANCESCO. Vorrei fare talune osservazioni su questo disegno di legge alla cui discussione, svoltasi in altra seduta, io non ho potuto partecipare in quanto ancora non facevo parte di questa Commissione. In modo particolare desidererei che mi venissero chiariti alcuni dubbi derivanti dall'attuale disegno di legge che in sostanza prevede l'estensione, al personale delle imprese appaltatrici di servizi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dell'assegno temporaneo già attribuito, in base alla legge

28 gennaio 1963, n. 30, ai dipendenti dei monopoli di Stato.

Bisogna far presente che con l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192 (emanato in applicazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369) si stabilisce che il trattamento economico dei dipendenti delle imprese appaltatrici delle Aziende autonome dello Stato (cioè Ferrovie, Monopoli e Poste) non deve essere inferiore a quello dei dipendenti di tali aziende a parità di mansioni, e si stabilisce inoltre che il raffronto economico tra le due categorie (dipendenti delle imprese appaltatrici e dipendenti delle aziende autonome) va riferito alla sola paga-base. Ecco già il primo dubbio: non si capisce perché si debba fare il raffronto; l'unica cosa da stabilire, infatti, è la parità o meno delle mansioni, in quanto con lo stabilire che « il trattamento economico non deve essere inferiore... » non si può voler dire che una cosa e cioè che detto personale deve avere tutto quello che ha il personale dello Stato a parità di mansione.

Con la legge 6 febbraio 1963, n. 45, che attribuisce l'assegno temporaneo al personale delle Ferrovie dello Stato, si è stabilito (articolo 3) che l'assegno temporaneo viene considerato in aggiunta allo stipendio o paga-base del personale delle ditte appaltatrici. Ora è vero che col disegno di legge al nostro esame si sana la questione dell'assegno temporaneo, ma come stanno le cose per quanto riguarda l'assegno integrativo speciale e l'assegno integratore (circa 70 lire per ogni punto di coefficiente)? In sostanza io mi domando questo, come mai il Governo che presenta un disegno di legge per estendere l'assegno temporaneo (circa 81 lire per punto di coefficiente) non presenta anche un progetto per estendere l'assegno integratore (circa 70 lire per ogni punto di coefficiente) concesso ai dipendenti dello Stato già prima dell'assegno temporaneo?

Ed a questa prima domanda ne fa subito seguito una seconda: come mai questo assegno temporaneo (già attribuito con la legge 6 febbraio 1963, n. 45 all'Amministrazione ferroviaria) viene con il presente disegno di legge esteso solo ai Monopoli di Stato e non anche ai dipendenti dalle ditte o imprese appaltatrici delle Poste e telecomunicazioni, che sono previsti congiuntamente nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192?

Ed ecco la terza obiezione, che direi di fondo: è molto strano che il decreto presidenziale n. 1192, applicativo della legge n. 1369,

voglia stabilire la parità del trattamento economico sulla base del raffronto della sola paga-base: mi pare che così facendo sia stato tradito lo spirito della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. Vorrei ricordare ai colleghi che questa legge stabilisce addirittura che gli imprenditori che appaltano sono tenuti in solido — cioè il legislatore ha voluto vincolare l'imprenditore in questo modo — con l'appaltatore a corrispondere ai lavoratori da esso dipendenti un trattamento minimo indelegabile retributivo e ad assicurare un trattamento normativo, non inferiori ecc.; cioè quello che vuol dire il legislatore è molto chiaro e non vi è possibilità di equivocare in quanto si parla di « trattamento retributivo ». Ora come mai nel decreto presidenziale si fa riferimento alla sola paga-base?

Vi è un contrasto tra il secondo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192 che dice: « Il trattamento economico non potrà comunque essere inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti dalle anzidette Amministrazioni, ove esista piena corrispondenza di mansioni », — per cui il legislatore si preoccupa solo della parità della mansione, una volta stabilita la quale vi deve essere parità di trattamento economico — ed il terzo comma che invece recita: « Agli effetti del comma precedente, il raffronto economico va riferito allo stipendio o paga-base del personale dipendente da ciascuna delle predette Amministrazioni autonome ed alla paga tabellare del contratto collettivo di lavoro della categoria, in relazione al criterio della corrispondenza di mansioni, fermo restando, nelle altre voci retributive, il trattamento previsto dall'anzidetto contratto collettivo ».

Ecco, in termini pratici, come si concreta il contrasto: facciamo l'ipotesi del manovale statale e del manovale dipendente da ditte appaltatrici: il primo ha il coefficiente 160 che equivale ad un salario di 480 mila lire annue; gli diamo le 70 lire per punto di coefficiente e sono 134.400 lire; gli diamo l'assegno temporaneo e sono 216 mila lire; gli diamo l'assegno integratore speciale e sono 129.600 lire ed abbiamo un totale di 960 mila lire annue, non conteggiando le quote complementari e le aggiunte di famiglia che corrispondono agli assegni familiari percepiti dai manovali dipendenti da ditte appaltatrici.

Il secondo percepisce 150 lire l'ora, il che equivale ad una paga-base annua di lire 374.400; a questa si aggiunge la contingenza

(cioè quella voce che secondo il terzo comma del decreto citato deve rimanere ferma: « fermo restando, nelle altre voci retributive, il trattamento previsto dall'anzidetto contratto collettivo » che è di 62.800 e si ha un totale di 437.200. Ora se si aggiunge a questa somma (stando a quanto previsto dal terzo comma del citato decreto ai fini del raffronto economico) la differenza tra le due paghe base che è di 105.600 lire, si ha la somma totale percepita dal manovale dipendente da ditte appaltatrici, vale a dire 542.800. Il risultato qual'è? È che il manovale statale percepisce 960.000 lire annue e quello dipendente da ditte appaltatrici ne percepisce 542.800, per cui la differenza annua è di lire 417.200.

Vero è che con il presente disegno di legge gli viene dato l'assegno temporaneo, cioè 216.000 lire, che devono essere sottratte dalle 417.200, ma resta pur sempre, e questo è il risultato definitivo, una differenza di oltre 200 mila lire. Viene quindi frustrato, in sostanza, lo spirito del legislatore che è quello di garantire la parità del trattamento economico laddove vi è parità di mansione (dove va a finire il secondo comma dell'articolo 2 del decreto presidenziale, che come ho innanzi ricordato, dice che " Il trattamento economico non potrà *comunque* essere inferiore... "?) e questo anche in contrasto con l'articolo 36 delle Costituzioni che dice: « Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ».

Il che vuol dire che a parità di quantità e di qualità occorre la stessa retribuzione.

Per questo insieme di obiezioni gradirei che mi si dicesse qualche cosa, perché questo disegno di legge — a mio giudizio — appare lacunoso, carente, tranne che non vi siano risposte a queste domande tali che le mie preoccupazioni vengano rapidamente fugate.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Penso che possiate tutti giustificarmi se dichiaro di non essere in grado di dare una risposta alle domande testé formulate, trattandosi di materia in cui non posso navigare con le mie sole forze, così come presumo avvenga per molti colleghi; pertanto pregherei il collega che ha formulato le domande di trasmettermele per iscritto. Inoltre debbo dire che l'unico modo per proseguire saggiamente è quello di presentare una serie di emendamenti sui quali mi riserverei di far conoscere il punto di vista del Ministero.

Da tutto ciò deriva la conseguenza di una richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. D'accordo. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**

**Autorizzazione a portare il ricavato dalla vendita di taluni immobili in uso all'Esercito in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (1423).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione a portare il ricavato dalla vendita di taluni immobili in uso all'Esercito in aumento agli stanziamenti dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa ».

Comunico che non è stato trasmesso alla nostra Commissione il parere della V Commissione bilancio.

Pertanto, la discussione è rinviata ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Approvazione dell'atto stipulato presso la Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Venezia in data 16 giugno 1962, n. 2057 di repertorio, riguardante la vendita alla R. A. I. - Radio Televisione Italiana, per il prezzo di lire 26.000.000, del compendio immobiliare dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni sito in Campalto (Venezia) già adibito a stazione radiofonica delimitato a nord dalla strada di argine al fiume Osellino, ad est dai mappali nn. 6 e 26, a sud e ad ovest dal terreno demaniale denominato Barena del Passo (1541).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione dell'atto stipulato presso la Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Venezia in data 16 giugno 1962, n. 2057 di repertorio, riguardante la vendita alla RAI - Radio Televisione Italiana, per il prezzo di lire 26.000.000, del compendio immobiliare dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni sito in Campalto (Venezia) già adibito a stazione radiofonica, delimitato a nord dalla strada di argine al fiume Osellino, ad est dai mappali nn. 6 e 26, a

sud e ad ovest dal terreno demaniale denominato Barena del Passo ».

La X Commissione, investita dell'esame del disegno di legge per il parere alla nostra Commissione, ha lasciato decorrere i termini senza inviare il parere.

Il Relatore, onorevole Silvestri, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

SILVESTRI, *Relatore*. Il disegno di legge che viene all'esame della nostra Commissione concerne l'approvazione di un atto di compravendita fra la Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Venezia e la RAI.

Detta compravendita riguarda il terreno sito in Campalto, fuori Venezia, che fu concesso in uso alla R.A.I. dal Ministero delle poste e telecomunicazioni dal 1948, già adibito a stazione radiofonica.

Conosco abbastanza la zona e ritengo che il compendio non potrebbe essere utilizzato in nessun altro modo, perché invaso periodicamente dalle acque. Il valore è stato determinato dall'Ufficio Tecnico Erariale secondo i noti criteri che questo ufficio fiscale segue per le sue valutazioni; l'approvazione si rende necessaria perché l'atto è già stato concluso, essendo stato l'immobile già venduto a seguito di trattativa privata e per un valore superiore a 15 milioni, precisamente per quello di 26 milioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

GASPARI, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Desidero far presente ai colleghi che l'impianto di cui vuol rendersi esecutiva la vendita con il presente disegno di legge è un impianto adibito, in periodo bellico, a centro radiodisturbi. Cessata la ragione per la quale questo impianto era stato utilizzato, il Ministero delle poste lo concesse in uso alla R.A.I. soprattutto a causa della sua lontananza da qualsiasi grande centro o, almeno, da una sede di smistamento postale. La R.A.I. l'ha adoperato per suoi usi e dovrebbe allestirvi una stazione ripetitrice, il che risponde molto bene alle esigenze della R.A.I.-TV. Per queste ragioni il Ministero delle poste e telecomunicazioni ha ritenuto di aderire alla proposta avanzata dalla R.A.I. per l'acquisto del complesso immobiliare di cui trattasi.

Per questi motivi mi associo a quanto detto dal Relatore onorevole Silvestri, e credo sia opportuno che le Poste si sgravino di un bene patrimoniale che non appare idoneo all'espletamento dei suoi servizi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

«È approvato e reso esecutivo l'atto stipulato presso la Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Venezia in data 16 giugno 1962, n. 2057, di repertorio, riguardante la vendita alla R.A.I.-Radiotelevisione italiana, per il prezzo di lire 26.000.000, del compendio immobiliare dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni sito in Campalto (Venezia), già adibito a stazione radiofonica, delimitato a nord dalla strada di argine al fiume Osellino, ad est dai map-pali nn. 6 e 26, a sud e ad ovest, dal terreno demaniale denominato Barena del Passo ».

Non essendovi emendamenti o osservazioni e trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Importazione, in esenzione da prelievo, di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste o prodotti da forno esportati (1644).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Importazione, in esenzione da prelievo, di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste o prodotti da forno esportati ».

Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PATRINI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1644 approvato dal Senato nella seduta dell'8 settembre 1964, che è al nostro esame ha per oggetto: « Importazione in esenzione da prelievo di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati ».

Per meglio comprendere la tecnica del sistema d'importazione e d'esportazione è utile rifarsi alla *ratio* del disegno di legge medesimo, il quale si riallaccia a precedenti provvedimenti legislativi. Con il 30 luglio 1962, infatti, in attuazione del piano di politica agricola, inteso ad instaurare una organizzazione comune dei mercati agricoli dai sei Stati componenti la Comunità economica europea, il Consiglio dei Ministri della CEE decideva che venisse sospesa l'applicazione del dazio sui prodotti costituenti oggetto di tale piano e che, in sostituzione del tributo, venisse applicato un prelievo, il cui ammontare era, in genere, commisurato alla differenza tra il prezzo del prodotto d'importa-

zione e quello del corrispondente prodotto nazionale.

In conseguenza dell'adozione di tale misura eccezionale tutti i prodotti agricoli, costituenti oggetto di organizzazione di mercato, avrebbero dovuto essere assoggettati, all'atto della introduzione nel territorio della Repubblica, al pagamento del predetto prelievo.

In particolare, poichè per il grano, nell'interesse dell'agricoltura, è ammesso un prezzo interno particolarmente sostenuto, non si mancò di considerare che non potesse ammettersi che il prodotto estero venisse introdotto senza l'applicazione di una speciale imposta doganale. Ma, poichè gli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Mercato comune non avrebbero consentito l'applicazione di un tributo doganale, si rese necessario stabilire che, per le differenze tra prezzo interno e prezzo corrente all'estero, si procedesse al predetto prelievo (sostitutivo) negli uffici doganali, da acquisire non già alle entrate dello Stato, bensì al fondo comunitario per l'agricoltura.

Tuttavia, sempre in sede comunitaria, al fine di consentire il mantenimento delle tradizionali correnti di scambio, veniva stabilito che, all'atto dell'esportazione dei prodotti espressamente contemplati e di quelli che da essi derivassero, potesse essere concessa la restituzione del prelievo.

All'attuazione di tale norme, sul piano nazionale, si provvide con il decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433.

Con successiva disposizione comunitaria veniva previsto che, in sostituzione del rimborso del prelievo, potesse essere ammessa la importazione di un quantitativo di cereali corrispondente a quello esportato, intesi come tali oppure sotto forma di prodotti provenienti da macinazione o da trasformazione (quali: farine, semole, semolini).

Tali disposizioni, adottate nel quadro delle misure di politica agraria comune, nulla prevedevano per quanto concerneva le misure di agevolazione da adottarsi nei confronti degli esportatori dei derivati da grano (quali: la pasta e i prodotti da forno) in considerazione del fatto che questi ultimi trasformati non rientravano tra i prodotti formanti oggetto della organizzazione del mercato agricolo, anche se la materia da cui traevano origine era soggetta a tale disciplina.

Si stabilì, comunque, che spettasse ai singoli Stati comunitari la facoltà di adottare misure necessarie per consentire che le cor-

renti di esportazione di paste e di prodotti da forno potessero essere mantenute attraverso un provvedimento di sgravio della suindicata incidenza oppure mediante un provvedimento di reintegro della materia prima adoperata nella loro lavorazione, a mezzo d'importazioni non gravate dal tributo di prelievo.

In relazione a tali accordi — mentre la disciplina d'importazione di grano, in genere, venne attuata con le norme contenute nella legge 26 febbraio 1963, n. 259 — con l'articolo 2 della stessa legge venne stabilita, in particolare, la importazione in esenzione da prelievo, fino al 30 settembre 1963, di grano a reintegro di quello adoperato nella fabbricazione di paste alimentari e di prodotti da forno, esportati nel periodo 30 luglio 1962-30 giugno 1963.

L'applicazione di tali norme ha dato risultati soddisfacenti, tanto che il Governo, con il disegno di legge, sottoposto ora al nostro esame, ha proposto la rinnovazione dell'agevolazione prevista dalla legge 26 febbraio 1963, n. 259 con le modifiche innovative e con le integrazioni indicate nei singoli articoli. Ciò sul riflesso specifico che l'onere del prelievo influendo sul costo dei suddetti prodotti in misura tale da pregiudicare ogni possibilità competitiva con i prezzi praticati nei vari mercati, renderebbe necessario mantenere, per l'industria nazionale, le tradizionali correnti della nostra esportazione.

Sotto tale riflesso — ad avviso del relatore — non sembra potersi contestare l'utilità e l'attualità del proposto provvedimento, che è composto di sei articoli, che illustrerò brevemente:

nell'articolo 1 nessun termine di scadenza viene fissato per l'agevolazione. Ciò onde evitare pregiudizievoli soluzioni di continuità al beneficio, che resta però condizionato a preventiva autorizzazione delle Amministrazioni interessate, perché possano essere contenute le operazioni nel caso di appesantimento del mercato interno;

nell'articolo 3 viene stabilito che il diritto per traffico di perfezionamento — dovuto per le esportazioni verso Paesi comunitari in concomitanza alla progressiva instaurazione dell'unione doganale — va applicato secondo i criteri e le misure fissate dalle decisioni dei competenti organi della CEE;

nell'articolo 4 si stabilisce che il diritto al reintegro si prescrive nel termine di sei mesi dalla data della bolletta di esportazione e ciò per assicurare che le operazioni si effettuino in un periodo di tempo ben delimitato.

Tuttavia una disposizione transitoria ammette l'agevolazione per esportazioni effettuate dal 1 luglio 1963 alla data di entrata in vigore della presente legge. Nulla viene innovato, invece, per gli articoli 2 e 5 che si riferiscono al rapporto tra quantità di prodotti esportati e quantità di grano ammessa all'agevolazione dell'importazione in esenzione da prelievo.

Al provvedimento viene data efficacia dal 1 luglio 1963 allo scopo di assicurare la continuità al beneficio già previsto dalla più volte citata legge n. 259.

Il relatore, considerate le ragioni del provvedimento e tenuto conto del parere favorevole espresso il 23 settembre scorso dalla Commissione bilancio, invita la Commissione all'approvazione del presente disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**ANGELINO PAOLO.** Non faccio obiezioni sulla mancanza di termine temporale, ma la mia obiezione riguarda la mancanza di termine quantitativo. Vi è infatti la possibilità, dati i procedimenti cui è giunta la moderna chimica, che con tale sistema si danneggi notevolmente la produzione di grano duro dell'Italia meridionale; per l'Italia settentrionale il problema non si pone perché ormai di grano duro non se ne produce più. Noi sappiamo con quali procedimenti il grano tenero diventa grano duro e si fa luogo a sofisticazioni anche nel campo della produzione della pasta. Io vorrei mettere in guardia il Ministero delle finanze dalla possibilità di una grave speculazione, da parte degli importatori, sul grano duro in esenzione dalla quota di prelievo. Intendiamoci, non è che mi dispiaccia che questo prelievo non ci sia, perché tanto esso andrebbe alla Comunità che lo impiegherebbe, poi, per incrementare le attività agricole nei vari Paesi, ed io non so quanto il nostro Paese abbia già avuto da questo fondo che non so se sia costituito e come funzioni.

La realtà è solo questa: il danno potrebbe provenire ai produttori di grano duro dell'Italia meridionale dove tale tipo di grano viene coltivato. Ora, poiché il prezzo di produzione di tale tipo di grano è lì molto più alto di quanto non lo sia nei Paesi comunitari, vi è la possibilità che si importino grandi quantità di grano duro dall'estero il che potrebbe, eventualmente, costituire un danno a carico dei produttori italiani di tale tipo di grano.

**ZUGNO.** L'obiezione dell'onorevole Angelino Paolo a tutta prima sembra veramente che

debba preoccupare; ed anch'io, mentre parlava riflettevo su eventuali incidenze che potevano derivare dalla sua obiezione, ma una approfondita indagine dimostra la bontà del provvedimento. Non vi è, in sostanza, possibilità che il provvedimento possa negativamente influire sul mercato del grano duro, in modo particolare di quello dell'Italia meridionale, in quanto ogni importazione è vincolata ad un'esportazione e quindi la possibilità di incidenza è assolutamente inesistente.

Per quanto riguarda, invece, la possibilità di eventuali sofisticazioni, queste sono del tutto indipendenti dalle importazioni di grano in esenzione da prelievo.

In conclusione, dunque, mentre ritengo che l'obiezione sollevata dall'onorevole Angelino Paolo può, in linea di principio, essere valida, di fatto essa non può avere alcuna incidenza sul mercato del grano duro.

MINIO. Io vorrei avere chiarimenti su questo provvedimento che nella sostanza solleva molti dubbi. Di cosa si tratta? Si dovrebbe pensare che il provvedimento tende a rimborsare una certa somma a coloro che esportano prodotti alimentari in maggioranza paste alimentari, nel presupposto che queste paste alimentari vengono vendute all'estero ad un prezzo inferiore a quello al quale sono vendute nel mercato interno. Se si dà, infatti, un particolare rimborso, è come se si desse un premio all'esportazione: se infatti mi si danno due mila lire al quintale per la pasta esportata ovvero mi si dà la medesima somma, sotto altro titolo, la questione non cambia.

Ma allora perché non si è scelta una forma più chiara, meglio visibile, piuttosto che un'importazione di grano dall'estero in esenzione da prelievo? Anche perché il grano per fare la pasta non è lo stesso grano con cui si fa il pane, mentre il disegno di legge, usando la dizione «paste e prodotti da forno», lascia intendere che l'agevolazione prevista dal disegno di legge in esame è concessa tanto per il grano duro quanto per quello tenero. Quindi un pastificatore viene compensato della perdita in quanto venderà quel grano importato, al prezzo del grano del mercato interno e potrà lucrare sul dazio non pagato.

Ora vi è qualche sistema per accertare il prezzo di vendita delle paste alimentari all'estero? Ossia il presupposto di questo disegno di legge che la pasta venduta in Germania sia venduta ad un prezzo inferiore a quello della pasta venduta in Italia, chi lo attesta, chi lo dimostra? Fatto sta che se questo produttore di paste alimentari riesce a realizzare un prezzo non inferiore a quello

interno, egli non ha nessuna perdita ed in compenso lucreterà sulla differenza del grano che importerà da fuori esente da prelievo.

Non sarebbe stato preferibile che sulla base dei prezzi accertati di vendita all'estero fosse stato attribuito un particolare premio all'esportazione?

In altri casi si sono prese di queste misure.

Il meccanismo previsto dal disegno di legge, è invece molto strano, farraginoso e particolarmente sospetto. La nostra preoccupazione è che attraverso questo sistema si dia luogo a forme di speculazione delle quali, purtroppo, si fa molto uso nel nostro Paese. Ci sembra che la cosa andrebbe meglio chiarita e che ci fossero forniti elementi di ragguaglio al riguardo.

MUSSA IVALDI. Desidero far presente che appartengo ad una Sottocommissione della XII Commissione che sta attualmente, insieme alla Commissione agricoltura, studiando il nuovo schema di legge per la disciplina della produzione e vendita degli sfarinati e del pane; ora la previsione è che di qui a qualche anno, continuando l'attuale indirizzo sbagliato della pastificazione, avverrà che noi italiani, se vorremo avere della pasta buona, dovremo importarla dalla Germania.

Vi è, pertanto, la necessità di quantitativi di grano duro a valori economici per mantenere questo tipo di industria che è tipicamente caratteristica del nostro paese. Noi siamo un paese trasformatore che normalmente importa materie prime ed esporta il prodotto finito: questo è un caso tipico.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che tutta la nostra agricoltura — anch'io ho presenti le preoccupazioni che possono insorgere specialmente per la Sicilia — soffre di una politica protezionistica che ha portato a forzare alcune produzioni a danno di altre.

Ritengo che qualsiasi aiuto dato ai nostri pastificatori per poter competere con la concorrenza estera sia una cosa utile.

SOLIANO. Vorrei soltanto avere alcuni chiarimenti in ordine al problema che si pone per la retroattività di questo provvedimento. In pratica esso stabilisce un'esenzione che parte dal primo luglio del 1963, riguarda, cioè, un esercizio ormai chiuso. Vorrei sapere in qual modo si può legalmente conciliare questo provvedimento con quella data, tenuto presente che dovranno essere effettuati dei rimborsi tranne che si siano goduti egualmente i benefici, il che significa che non si sono applicate le norme di legge

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1964

vigenti, tenuto conto che il precedente provvedimento legislativo aveva perso la propria efficacia con il 30 giugno 1963.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho l'impressione, onorevoli colleghi, che si voglia rendere il problema più grande di quello che esso sia in realtà.

Il provvedimento ha per titolo: « Importazione, in esenzione da prelievo, di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati »; si fa, pertanto, riferimento al reintegro che caratterizza una operazione che si potrebbe qualificare come temporanea importazione a rovescio; questa, nel caso normale, presuppone prima l'importazione di materie prime, poi la lavorazione all'interno ed infine la esportazione dei lavorati o semilavorati; qui, invece, si presuppone la utilizzazione di grano interno che viene poi esportato e quindi il reintegro del quantitativo di grano che è stato esportato.

Essendovi un prezzo politico interno nei confronti del grano occorre che le esportazioni di lavorati di grano si possano compiere su di un piede di parità, di concorrenza con i mercati esteri.

Vorrei far conoscere ai colleghi i dati relativi al periodo in cui si è svolta la discussione al Senato; e non credo che siano variati di molto perché è passato un mese, o poco più. A quella data, i prezzi del grano sui vari mercati — mercati della CEE e mercati dei paesi terzi — avevano questo andamento: per quanto riguarda il grano tenero non esisteva in Francia il prelievo con la conseguenza che la differenza tra il prezzo del grano tenero interno e quello del grano tenero francese era di 2.349 lire alla tonnellata; per il grano duro la Francia, che produce modesti quantitativi di esso, aveva una differenza di prezzo pari a 17.830 lire alla tonnellata; nei confronti dei paesi terzi, che sono i più importanti ai fini della valutazione per il grano duro, la differenza era di 49.206 lire per il grano duro e di 31.531 lire per il grano tenero alla tonnellata.

Noi all'interno possiamo seguire una politica protezionistica e stabilire il prezzo nella misura che sia remunerativa della produzione, ma non possiamo ignorare il fatto che esistono determinati prezzi all'interno della Comunità Economica Europea, (perché ad essa siamo legati con scambi particolari), ed all'esterno della Comunità stessa; si è ora visto che rispetto al prezzo internazionale la

differenza è per il grano duro di ben 49.206 lire. Ora se i nostri pastificatori dovessero esportare manufatti di grano sulla base del prezzo interno la esportazione sarebbe preclusa, perché non sarebbe possibile competere con prezzi di tal genere. Di qui la necessità di portare i costi dei nostri pastificatori al livello dei prezzi internazionali in modo che possano affrontare con capacità competitiva i mercati esteri.

MINIO. Soltanto gli italiani devono pagare la pasta cara!

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Noi abbiamo acquisito una determinata ipotesi, che è stata trasfusa nella impostazione della legge; da essa è chiaro che dobbiamo trarre delle conseguenze nei confronti di coloro che si trovano nell'alternativa di poter operare o meno per l'esportazione.

Quindi la restituzione del prelievo mette in condizione l'industria di operare a parità rispetto al prezzo internazionale. Ecco, dunque, la ragione del reintegro. L'operazione, infatti, in settori di produzione normali — qui ci troviamo invece proprio in un caso particolare — si dovrebbe svolgere in questo modo: l'operatore si rivolge ai ministeri competenti, il Commercio con l'estero, l'Ufficio Italiano Cambi, il Ministero delle finanze e chiede di essere autorizzato ad importare un certo quantitativo di merce per la lavorazione; dopo tre, quattro, cinque mesi — perché le pratiche sono piuttosto complicate, in materia, anche per il contenuto valutario che l'operazione implica — l'operatore riceve l'autorizzazione, effettua l'importazione della merce, la lavora e quindi la esporta.

Se noi applicassimo anche per questa materia, che è di sì rapida consumazione, questo criterio, io ritengo che nessun operatore lavorerebbe più. Si è ritenuto pertanto opportuno di autorizzare i pastificatori ad anticipare la commessa verso l'estero utilizzando il grano di cui sono in possesso, sia duro che tenero, di provenienza nazionale, dopo di che essi effettuano le esportazioni e sulla base delle bollette e dei parametri fissati potranno avere l'autorizzazione all'importazione a reintegro quantitativo di grano che essi prima hanno esportato sotto forma di paste e prodotti da forno. Questa l'operazione in sé. E d'altra parte, nel settore, non esiste altra possibilità di operare se non attraverso questa temporanea importazione a rovescio.

Per quanto riguarda le osservazioni circa il timore che questa attività danneggi la produzione di grano duro italiano, io desidero



ricordare ai colleghi che l'Italia non produce grano duro in quantità sufficiente ai suoi bisogni per cui noi siamo importatori di tale materia e quindi dovendo noi importare grano duro non può assolutamente verificarsi una menomazione della coltivazione italiana che non ha ancora raggiunto la sufficienza.

Per quanto invece riguarda la capacità di trasformare il grano tenero in duro e comunque la possibilità di individuare nel prodotto finito la quantità dell'un tipo di grano e dell'altro, devo dire che certamente questo è un grosso problema. Però è un grosso problema dinnanzi al quale è impotente l'Amministrazione per il fatto che è impotente la chimica, allo stato attuale delle sue ricerche. Ricorderò una mia esperienza: io sono stato sindaco di un pastificio in Valtellina nel quale lavorava un chimico che si era messo in testa di trovare un sistema per distinguere il quantitativo di grano duro e di grano tenero esistente nella pasta. Ma nè lui, nè i laboratori delle università, nè quelli degli uffici doganali sono in grado di accettarlo esattamente. Esiste però sempre, sulla base di una certa lealtà commerciale, il sistema per individuarlo derivante dal prezzo della pasta stessa. E quando vedo certe aste fatte da enti pubblici per acquistare della pasta e vedo pastifici che la offrono a 160 lire il chilogrammo ed altri che la offrono a 110 lire e poi l'ente acquista quella offerta a 110, dico che questa pasta di grano duro non ne ha o ne ha pochissimo. È il prezzo l'elemento distintivo basilare che in definitiva si traduce nella capacità di allargare, conservare o perdere una clientela, perché a lungo andare non si può resistere contrabbandando pasta di grano tenero per pasta di grano duro perché ci pensa madre natura a dimostrare come le cose stanno in realtà (la pasta di grano tenero non regge la cottura, si cuoce facilmente, ecc.).

Quindi, purtroppo, non abbiamo uno strumento tecnico capace di individuare questo fenomeno per cui ci si è rifatti ai parametri di reintegro già acquisiti alla legislazione precedente, riconfermati da una recente indagine ed accettati dalla stessa Comunità Economica Europea che non li ha certo accettati senza opportuni accertamenti. Si può quindi essere tranquilli anche sotto questo aspetto.

Arrivati a questo credo di aver chiarito anche all'onorevole Minio di che cosa si tratta. Non è un'operazione di *dumping*, è una operazione che si configura nei termini di una parità dei punti di partenza.

La retroattività si è contemplata perché la legge che disponeva le stesse agevolazioni è venuta a scadere il 30 giugno dello scorso anno ed allora, anche per ragioni politiche che caratterizzarono quel momento, non fu possibile provvedere immediatamente ad una proroga o ad una rinnovazione della legge stessa. Che cosa è successo? Gli esportatori hanno chiesto all'Amministrazione finanziaria che cosa avrebbe fatto al riguardo e noi abbiamo detto che, in obbedienza al principio di politica economica che suggerisce di avere il maggior lavoro possibile all'interno, eravamo favorevoli a mantenere quella disciplina; per cui abbiamo approvato una norma regolamentare consistente nella sospensione del dazio così che vi sono alcune partite sulle quali l'Amministrazione finanziaria, oggi come oggi, non può disconoscere il suo diritto alla pretesa fiscale, ma resta in attesa delle deliberazioni che il Parlamento andrà a prendere per vedere se darà esecuzione a quel diritto o se invece, attraverso un provvedimento che assumerebbe il carattere di sanatoria, ristabilirà la disciplina preesistente. D'altro canto non c'è dubbio che l'Amministrazione doverosamente ha assunto nei confronti degli esportatori questo obbligo, perché ciò era garanzia di continuazione di quell'attività che noi abbiamo il dovere di tutelare.

MINIO. Penso che non si sia risposto alla questione da me sollevata. Io infatti già conoscevo la differenza di prezzo esistente tra mercato interno e mercato internazionale relativa al grano ed in modo particolare al grano duro. Devo dire che l'agricoltore italiano produce il grano duro ad un prezzo...

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di un prezzo politico.

MINIO. Si tratterà di un prezzo politico. Ma si è detto che questo reintegro trova la sua spiegazione nella differenza di prezzo esistente nella materia prima tra mercato interno e mercato internazionale, ed io non metto in discussione questi dati, però bisognerebbe sapere se questa differenza della materia prima si traduce in altrettanta differenza dei prezzi a cui vengono vendute le paste alimentari all'interno ed all'estero, perché se ciò non fosse, il grano a reintegro si trasformerebbe in un guadagno netto degli esportatori. Io non ho elementi precisi, ma qualche volta mi è capitato di comprare all'estero delle paste italiane ed ho notato che costavano più che in Italia.

È vero che non è un elemento definitivo, però sarebbe stato auspicabile sapere con esattezza qual'è il prezzo che viene ricavato,

perché tutto il provvedimento trova la sua giustificazione nel fatto che all'estero le paste alimentari sono vendute ad un prezzo notevolmente inferiore a quello a cui sono vendute all'interno; se l'esportatore potesse realizzare un prezzo pari a quello del mercato interno non avrebbe alcun diritto di essere sostenuto in un modo o nell'altro. Ora mi risulta che le paste alimentari vengono vendute sul mercato internazionale ad un prezzo notevolmente elevato, non certamente inferiore a quello del mercato interno.

VALSECCHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Credevo che nel ragionamento fosse implicita la risposta.

Il prezzo interno è condizionato dal punto di partenza del costo del grano interno; il C.I.P. provvede a fissare un prezzo per la pasta comune, mentre per gli altri tipi di pasta, come quella all'uovo etc. vi è un'area di prezzo variabile.

Per quanto riguarda il valore attraverso il quale è venduta in qualsiasi paese estero la pasta, la domanda è assolutamente fuori luogo perché il Governo italiano non ha nessuna possibilità di influire sui prezzi esteri.

Comunque una indagine di questo tipo dovrebbe tener conto di una serie di elementi, quali il regime interno relativo, ad esempio, al prezzo del grano, il regime protettivo che vi può essere rispetto ad un determinato paese ed il sistema di vendita in quel paese che può essere estremamente diverso.

Quali che siano i prezzi, più alti o più bassi, rimane valido il principio che la sovranità si arresta ai confini politici dello Stato per cui il Governo italiano — come dicevo poc'anzi — non ha alcun potere di influire sui prezzi dei mercati esteri.

Noi dobbiamo mettere gli esportatori italiani in condizione di presentarsi alla dogana, per poi subire tutte le vicende del paese in cui verrà immesso il prodotto, ma di presentarsi senza essere particolarmente svantaggiati da un gravame di natura politica, come in questo caso, connesso al regime interno della compravendita.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

A richiesta degli interessati, può essere accordata la importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione delle paste ali-

mentari, indicate nel successivo articolo 2, e dei prodotti da forno, esportati.

L'importazione di cui al precedente comma è subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi dal Ministero delle finanze, su proposta del Ministero del commercio con l'estero, alle condizioni e nei limiti stabiliti d'intesa con i Ministeri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.

(È approvato).

#### ART. 2.

La quantità di grano duro da ammettere all'importazione, col beneficio previsto dall'articolo 1, è fissata in chilogrammi 185 per 100 chilogrammi di paste alimentari di 1ª classe, primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65 per cento e non superiore allo 0,85 per cento sul secco, ovvero per chilogrammi 100 di pasta all'uovo, di pasta con uovo o di pasta glutinata, esportate.

La quantità di grano da ammettere alla importazione, col beneficio del citato articolo 1, per i prodotti da forno e rispettivamente di chilogrammi 180 di grano tenero e di chilogrammi 185 di grano duro per ogni 100 chilogrammi di farina o di semola e semolino, contenuti nei prodotti stessi.

(È approvato).

#### ART. 3.

La importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea, è subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento, da corrispondersi secondo i criteri e le misure stabiliti dalle decisioni comunitarie, vigenti alla data dell'esportazione dei prodotti stessi.

(È approvato).

#### ART. 4.

Il diritto alla importazione di grano, in esenzione da prelievo, a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste alimentari e prodotti da forno esportati, si prescrive nel termine di sei mesi dalla data della bolletta doganale di esportazione.

Tuttavia, il diritto alla importazione di grano in esenzione da prelievo, a reintegro

## IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 1° OTTOBRE 1964

dei suddetti prodotti esportati, nel periodo intercorrente dal 1° luglio 1963 alla data di entrata in vigore della presente legge, si prescrive nel termine di sei mesi da questa ultima data.

(È approvato).

## ART. 5.

Non sono ammesse al beneficio previsto dall'articolo 1 le merci esportate nei Depositi franchi e nei Punti franchi.

(È approvato).

## ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia dal 1° luglio 1963.

(È approvato).

Il disegno di legge subito sarà votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Disegno di legge: « Approvazione dell'atto stipulato presso la Direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Venezia in data 16 giugno 1962, n. 2057 di repertorio, riguardante la vendita alla R.A.I.-Radiotelevisione italiana, per il prezzo di lire 26.000.000, del compendio immobiliare dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni sito in Campalto (Venezia), già adibito a stazione radio-

fonica, delimitato a nord dalla strada di argine al fiume Osellino, ad est dai mappali nn. 6 e 26, a sud e ad ovest dal terreno demaniale denominato Barena del Passo » (1544).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	27
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Importazione in esenzione da prelievo di grano a reintegro di quello impiegato nella fabbricazione di paste e prodotti da forno esportati » (1644).

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzari, Bassi Aldo, Bima, Bonaiti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti, Malfatti Francesco, Minio, Mussa Ivaldi, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Pella, Raffaelli, Russo Vincenzo, Salvi, Scricciolo, Silvestri, Tambroni, Usvardi, Vicentini, Zugno.

È in congedo: Buzzetti.

**La seduta termina alle 17,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI